

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO CANILE E SERVIZI ANNESSI ANNO 2025

L'anno 2024 il giorno _____ del mese di _____ tra:

- il Comune di Tortona, come legalmente rappresentato e di seguito denominato "Comune capofila"

e

- il Comune di _____ come legalmente rappresentato e di seguito denominato "Comune associato"

premessi:

- la legge 14.08.1991 nr. 281 prevede che i Comuni, in forma singola o associata, predispongano idonee strutture aventi funzione di canile pubblico per il controllo medico veterinario dei cani vaganti catturati;
- tale obbligo di attivazione è ulteriormente confermato dalla legge regionale 26.07.1993 nr. 34 e dal regolamento di esecuzione n. 2 in data 11.11.1993 (decreto Presidente della Giunta Regionale nr. 4359 del 11.11.1993);
- in particolare l'articolo 7, comma 1 della legge regionale 26.07.1993 nr. 34 dispone che i Comuni, singoli o associati, istituiscano e mantengano in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;
- a sua volta, l'articolo 6, comma 2, della predetta legge regionale 26.07.1993 nr. 34 dispone che i Comuni operino tramite il servizio di cui al citato articolo 7, comma 1, in forma preferibilmente associata;
- la legge regionale nr. 16 del 09.04.2024 ribadisce quanto già indicato nei succitati dettati normativi e risulta al momento in attesa dell'emanazione del relativo regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 38 della medesima legge regionale;
- il Comune di Tortona è dotato di una struttura all'uopo realizzata, che comprende sia il canile sanitario sia il canile rifugio, attualmente utilizzata per lo svolgimento del servizio obbligatorio previsto dalla legge regionale succitata;
- l'articolo 19, comma 1 della legge 07.08.2012 nr. 135, individua le funzioni fondamentali dei Comuni, che gli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti devono svolgere in forma associata;
- il servizio di cattura dei cani e gestione del canile rientra tra i "servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale", di cui alla lettera b), dell'articolo 19, comma 1 della legge 07.08.2012 nr. 135;

- il Comune di Tortona ha dato disponibilità a svolgere il servizio anche per i Comuni del circondario che ne facciano richiesta, agli stessi patti e condizioni riservati al Comune di Tortona, e derivanti dalla procedura di evidenza pubblica esperita in data 09.12.2024 relativamente al servizio da svolgere nel periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025;
- è intendimento del Comune di _____, al fine di dare attuazione alla normativa succitata, aderire alla gestione associata del servizio gestione canile e servizi annessi per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, nella quale il Comune di Tortona assume la veste di capofila, quale soggetto nel cui territorio è ubicata la struttura che ospita il canile;

Tutto ciò premesso tra si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

Istituzione

1. Tra il Comune capofila ed il Comune associato si conviene con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1, 6 e seguenti, della legge regionale 26.07.1993 nr. 34 del relativo regolamento di esecuzione nr. 2 in data 11.11.1993, l'adesione alla convenzione per la gestione del servizio canile e servizi associati per l'anno 2025.
2. Rientrano nell'oggetto dei servizi indicati nel comma 1 del presente articolo:
 - cattura cani vaganti e trasporto presso il canile sanitario
 - cattura cani vaganti vittime di incidenti e prestazione primo soccorso
 - gestione del canile sanitario
 - gestione del canile rifugio
 - raccolta spoglie mortali dei cani
 - pronto soccorso veterinario limitatamente ai cani
 - ausilio alle associazioni animaliste nell'affido a nuovi proprietari dei cani presenti al canile
3. Non è prevista l'esecuzione di interventi al di fuori di quanto indicato al precedente comma 2 e quindi non è previsto alcun tipo di intervento su gatti, animali di affezione differenti di cani, animali selvatici.

ARTICOLO 2

Finalità

1. L'istituzione del servizio di cui alla presente convenzione mira all'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 e seguenti della legge regionale 26.07.1993 nr. 34.

ARTICOLO 3

Comune capofila

1. Il Comune di Tortona è il Comune capofila della presente forma associativa ed assume la qualifica di Ente capo convenzione, come in premessa indicato. Pertanto le attività rientranti

nel servizio oggetto della presente convenzione sono totalmente delegate, dal Comune associato al Comune capofila medesimo.

2. La sede amministrativa del servizio è istituita presso la sede del Comune capofila.
3. La sede operativa del servizio è presso la sede della struttura dove viene svolto il servizio, sita in Tortona, SP per Castelnuovo Scrivia nr. 31.
4. Il Comune capofila è competente alla disciplina della responsabilità per eventuali danni a persone, cose, animali, e terzi derivanti dai rapporti con il soggetto affidatario del servizio.
5. Si da atto che il Comune capofila ha espletato procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione del servizio per l'anno 2025 e lo stesso è stato aggiudicato alla Associazione Animal's Angels, con sede a Castelletto d'Orba (AI), località Feja nr. 86.

ARTICOLO 4

Durata – Modalità e tempi dell'adesione

1. La durata della convenzione è fissata in anni 1, con decorrenza dal 01.01.2025 e pertanto scadente il 31.12.2025.
2. Nel caso in cui alla scadenza della presente convenzione il servizio venisse nuovamente assegnato all'attuale gestore alle stesse condizioni, la presente convenzione si rinnoverà tacitamente per tutto il periodo di validità del nuovo affidamento.
3. Alla convenzione possono aderire tutti i Comuni interessati che ne facciano richiesta, previo ottenimento del parere favorevole da parte del Comune capofila.

ARTICOLO 5

Organizzazione del servizio

1. Ai sensi degli articoli 299 – 300 – 301 del DPR 05.10.2010 nr. 207 il servizio è organizzato e seguito per conto del Comune di Tortona e di tutti i comuni aderenti alla gestione associata, da un Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato con apposito provvedimento dal Responsabile Unico del Procedimento del Comune capofila, il quale potrà anche avvalersi eventualmente di assistenti individuati nello stesso provvedimento ai sensi dell'articolo 300 comma 3 del DPR 05.10.2010 nr. 207. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto spetta coordinare il servizio, impartire le istruzioni operative, verificare l'esecuzione degli interventi e la relativa contabilità e tenere i rapporti con il gestore del servizio e con i Comuni aderenti alla gestione associata.
2. Il gestore svolge direttamente il servizio secondo le indicazioni contenuto nel capitolato speciale di appalto e le istruzioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. I Comuni aderenti alla gestione associata non possono per nessuna ragione rivolgersi direttamente al gestore per lo svolgimento del servizio ma obbligatoriamente relazionarsi esclusivamente con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
3. Il servizio non potrà, per nessuna ragione, essere sospeso o abbandonato pena l'immediata

risoluzione del contratto; il gestore sarà sempre, comunque, direttamente responsabile del servizio e ciò restando impregiudicata ogni altra azione del Comune associato per i provvedimenti previsti delle norme vigenti e dal Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 6

Orario di svolgimento dei servizi

1. Il servizio di cattura viene garantito tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, per le 24 ore solo dietro richiesta di intervento da parte di un organo di polizia o dell'autorità comunale competente.
2. La struttura è aperta al pubblico tutti i giorni dell'anno, festivi compresi, almeno dalle ore 9,00 alle ore 11,00. Il gestore potrà ampliare tale orario di apertura qualora lo consideri necessario per una ottimale visibilità della struttura e per incentivare le pratiche di adozione.
3. Durante il periodo di validità della presente scrittura, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con proprio motivato provvedimento, potrà stabilire la modifica dell'orario di apertura al pubblico temporaneamente o permanentemente.

ARTICOLO 7

Rapporti fra gli enti associati

1. Il Comune di Tortona, al quale il Comune associato conferisce la funzione di Comune capofila, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di concedere la disponibilità dell'area di proprietà e della struttura edile ivi realizzata, nella quale è ospitato il canile comunale.
2. Il Comune di Tortona, si impegna altresì, nei confronti del Comune associato, a provvedere, per il tramite della Associazione Animal's Angels, alla gestione associata del servizio.
3. Il Comune associato con la sottoscrizione del presente atto assume l'obbligo nei confronti del Comune di Tortona nonché della Associazione Animal's Angels a corrispondere alla Associazione Animal's Angels, con cadenza mensile e previa presentazione da parte di quest'ultima della relativa fattura, il corrispettivo per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1 comma 2 ed a sottostare a tutte le obbligazioni previste dalla vigente convenzione.
4. Il Comune associato con la sottoscrizione del presente atto assume l'obbligo nei confronti del Comune di Tortona nonché della Associazione Animal's Angels a sottostare alle decisioni operative che gli stessi assumeranno nel corso dello svolgimento del servizio garantendo di adeguarsi incondizionatamente alle decisioni prese in merito alla salute dei cani ospitati (visite veterinarie, interventi, diete, cure) autorizzando sin da ora l'esecuzione delle stesse ed assumendone a proprio carico l'onere finanziario che dovrà essere indicato nella fattura relativa al mese di svolgimento e quindi dal Comune stesso corrisposto.
Si precisa che la rendicontazione avverrà dietro presentazione di contabilità redatta e sottoscritta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, senza necessità di presentazione al Comune associato di documentazione fiscale relativamente ai servizi o acquisti forniti al Comune stesso.

5. Il Comune associato con la sottoscrizione del presente atto acconsente a che il Comune di Tortona nonché la Associazione Animal's Angels e la associazione animalista partner svolgano le procedure di presentazione ed affido dei cani ai privati che ne facciano richiesta secondo il proprio giudizio tecnico e le indicazioni dell'educatore esperto in comportamento in funzione della tipologia del cane e delle sue peculiarità.
6. Il Comune associato con la sottoscrizione del presente atto dichiara di non avere da obiettare sulle scelte che verranno intraprese circa la possibilità o meno dell'affido dei cani presenti presso il canile da parte della Associazione Animal's Angels e la associazione animalista partner.

ARTICOLO 8

Modalità di esecuzione del servizio

1. L'esecuzione del servizio avverrà in ossequio a quanto previsto dal seguenti provvedimenti:
 - Capitolato Speciale di Appalto – sezione contrattuale
 - Capitolato Speciale di Appalto – sezione tecnico - prestazionale
 approvati con determinazione dirigenziale nr. 967 del 23.10.2024.
2. Il Comune associato da atto di essere a conoscenza di tutte le clausole previste dal Capitolato Speciale di Appalto, di condividerle e di rispettarle integralmente per la parte di propria competenza e di attenersi a tutti gli obblighi previsti a proprio carico, comprese specificatamente le scadenze dei pagamenti.

ARTICOLO 9

Costi del servizio

1. Il Comune associato riconosce alla Associazione Animal's Angels i costi determinati in funzione dei servizi effettivamente svolti. Per la redazione della contabilità si fa riferimento all'elenco prezzi predisposto ed esplicitato nel presente articolo.
2. Si precisa che sono a carico del Comune associato tutte le spese relative ai cani catturati e non restituiti al proprietario o detentore perché non rintracciato in quanto il cane non è dotato di microchip o tatuaggio.
3. Sono altresì a carico del Comune associato tutte le spese relative ai cani catturati e non restituiti al proprietario o detentore perché non ritirati entro sessanta giorni data data di cattura.
4. Come previsto dal capitolato speciale di appalto i costi (IVA esclusa) da sostenere per il Comune associato per l'esecuzione del servizio sono i seguenti:

Voce di spesa	Importo in € IVA esclusa
Ricovero giornaliero	€ 4,10
Cattura cane in orario di apertura (8,00 – 16,00)	€ 60,00

Cattura cane in orario di chiusura (16,00 – 8,00)	€ 80,00
Sedazione cane vagante	€ 150,00
Smaltimento carcassa cane	€ 150,00
Sterilizzazione cane	€ 250,00
Applicazione microchip	€ 3,50
Pronto soccorso	€ 250,00
Reperibilità annuale	€ 100,00
Oneri di sicurezza	€ 100,00
Quota associativa	€ 300,00

4. Con cadenza mensile dalla data di avvio del servizio la Associazione Animal's Angels provvederà ad inviare al Comune associato, la fattura corredata dell'elenco dei cani di proprietà del Comune associato, nome del cane, giornate di presenza dello stesso nel canile a carico del Comune e le eventuali terapie veterinarie straordinarie eseguite, per contabilizzare le stesse.
5. Con cadenza mensile dalla data di avvio del servizio Associazione Animal's Angels emetterà fattura che verrà inviata al Comune associato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento corredata del rendiconto dei servizi effettuati nel mese precedente. Non è prevista la presentazione di pezze giustificative per i servizi resi il cui ammontare è già previsto dall'elenco prezzi, ad eccezione degli interventi veterinari straordinari, per i quali è prevista la presentazione di nota spese (non fattura).
6. Come previsto dall'articolo 8 comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto – sezione contrattuale, in occasione del primo mese indipendentemente dall'avvenuta esecuzione degli interventi, il Comune associato riconoscerà alla Associazione Animal's Angels in unica soluzione l'importo relativo al servizio di reperibilità (pari ad €. 100,00) e l'importo relativo alla sicurezza (pari ad €. 100,00), nonché l'importo relativo alle spese generali di gestione del servizio (pari ad €. 300,00).
7. Il corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite verrà corrisposto dal Comune associato alla Associazione Animal's Angels entro 30 giorni dalla data della presentazione della fattura, fatta salva la possibilità di richiesta motivata di precisazioni o spiegazioni. In caso di inadempienza entro il termine sopra indicato l'Associazione Animal's Angels segnalerà il mancato pagamento al Comune capofila che provvederà alla sospensione del servizio sino all'avvenuto pagamento di quanto fatturato.

ARTICOLO 10

Rinuncia alla proprietà dei cani da parte di privati residenti nel Comune convenzionato

1. Qualora il Comune associato intenda ritirare cani di privati che ne facciano al medesimo richiesta, gli stessi potranno essere introdotti nel canile comunale di Tortona solo dopo essere

stati intestati al Comune medesimo che dovrà, ovviamente, dalla data di ingresso, sostenere le relative spese di mantenimento.

2. Anche per questi cani valgono le regole di visibilità e possibilità di affido previste per tutti i cani presenti nel canile comunale di Tortona.
3. Resta inteso che l'ingresso dei cani di cui al comma 1 è subordinato al preventivo ottenimento della prescritta autorizzazione al Comune associato da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che valuterà la disponibilità di posti e le condizioni di gestione del cane. In caso di mancanza di disponibilità il cane verrà inserito in lista di attesa ed accolto qualora le condizioni gestionali lo permettano.

ARTICOLO 12

Forme di partecipazione, consultazione e controllo da parte dei comuni associati

1. Allo scopo di assicurare forme di partecipazione, consultazione e controllo tra gli Enti contraenti il Comune associato può in qualsiasi momento visitare il canile comunale di Tortona e verificare lo stato di salute e detenzione dei propri cani ospitati.
2. La visita alla struttura deve essere preventivamente comunicata al Direttore dell'Esecuzione del Contratto che provvederà ad individuare l'orario ottimale per non creare intralcio alle attività quotidiane e compiere la visita in sicurezza.

ARTICOLO 13

Recesso

1. Il Comune associato ha la facoltà di abbandonare l'impegno assunto con la presente convenzione, con idonea manifestazione di volontà da notificarsi al Comune di Tortona con preavviso di trenta giorni, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, nel rispetto in ogni caso degli impegni convenzionalmente assunti con la società affidataria del servizio.
2. La cessazione del servizio avverrà, in ogni caso al termine del primo mese utile dopo la scadenza del trenta giorni di preavviso.
3. Nel caso di recesso nel corso dell'anno le spese annuali verranno corrisposte dal Comune associato per intero, indipendentemente dai mesi per i quali è stato fruito il servizio.
4. Nel caso il Comune associato intenda recedere dalla presente convenzione i cani eventualmente presenti all'interno della struttura alla data di conclusione del rapporto collaborativo dovranno essere dal Comune stesso recuperati ed assegnati ad altra struttura entro il termine di validità della convenzione in atto.

ARTICOLO 14 **Prestazioni aggiuntive**

1. Il Comune associato può richiedere direttamente alla Associazione Animal's Angels di svolgere servizi aggiuntivi e/o complementari o analoghi, nonché quant'altro ritenesse opportuno per il conseguimento del pubblico interesse e del benessere degli animali.
2. In tal caso le parti determineranno direttamente tra loro preventivamente il costo da riconoscere per l'esecuzione di tali servizi.
3. In questo caso i rapporti saranno di tipo privatistico tra le parti e non verrà in alcun modo coinvolta la gestione associata e la sua organizzazione e gestione.

ARTICOLO 15 **Competenza territoriale**

1. Il personale incaricato dalla Associazione Animal's Angels è autorizzato ad operare sull'intero territorio del Comune associato limitatamente all'esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione, fermo il rispetto della normativa vigente e delle modalità operative previste dal presente atto.
2. Relativamente al servizio di accalappiamento dei cani randagi, la sottoscrizione della presente convenzione costituisce autorizzazione da parte del Comune associato all'esercizio del servizio in tutto il territorio comunale, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 16 **Norme transitorie e finali**

1. Il foro di Alessandria sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in dipendenza dell'appalto e del relativo contratto.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Tortona
Il Sindaco

Comune associato
Il Sindaco
